

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1962

Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili anno 2017” rivenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Approvazione Schema di Accordo con Arti.

L'Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con le DGR 108 del 31/1/2018 e 621 del 17/4/2018 la Giunta ha approvato la Programmazione del Fondo per le Politiche Giovanili 2017 e il relativo Schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in data 10/5/2018 la Regione Puglia ha sottoscritto il succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i);

considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile nazionale ha erogato a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con la previsione del cofinanziamento regionale di euro 22.098,00;

Visto, altresì, che:

- la Regione Puglia ha affidato all'Arti una prima sperimentazione denominata “Giovani Innovatori in azienda” sul Por FSE 2007/2013 che ha avuto esito positivo;
- la Regione Puglia con la DGR 108/2018 e 621/2018 ha approvato un nuovo intervento “Giovani in Azienda” in prosecuzione della sperimentazione già svolta, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- fra gli obiettivi dell'Agenzia come delineati dal modello di organizzazione regionale “MAIA”, figura quello volto allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni”;
- l'Arti vanta competenze specifiche ed esperienza maturata sul tema così come individuati nei documenti istitutivi e nel Piano triennale 2018 - 2020,
- la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata “*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)*” il cui art. 2, tra i compiti assegnati all'Agenzia, prevede che la stessa collabori allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni” (co. 3, let. e), e che “*nei propri ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti e attività finanziati dall'Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni*” (co. 5);

SI PROPONE:

- di prendere atto di quanto in premessa riportato;
- di approvare lo Schema di Accordo con Arti allegato parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione e ad ogni successivo adempimento.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art 4 comma 4 lettera k della legge regionale 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare lo Schema di Accordo con Arti allegato parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale alla sottoscrizione e ad ogni successivo adempimento.
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE REGIONE PUGLIA-ARTI
PER L'INTERVENTO DENOMINATO "GIOVANI IN AZIENDA"**

Tra

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Antonella Bisceglia, nata a Matera il 05/07/1974, in qualità di dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari alla Via Gentile

e

l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario prof. Vito Albino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

(di seguito congiuntamente definite "Parti")

PREMESSO CHE

Premesso che:

- con le DGR 108 del 31/1/2018 e 621 del 17/4/2018 la Giunta ha approvato la Programmazione del Fondo per le Politiche Giovanili 2017 e il relativo Schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in data 10/5/2018 la Regione Puglia ha sottoscritto il succitato Accordo fra pubbliche amministrazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e s.m.i);

considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile nazionale ha erogato a favore della Regione Puglia le risorse pari a euro 88.391,00 con la previsione del cofinanziamento regionale di euro 22.098,00;

Visto, altresì, che:

- la Regione Puglia ha affidato all'Arti una prima sperimentazione denominata "Giovani Innovatori in azienda" finanziato a valere sul Por FSE 2007/2013, che ha avuto esito positivo;
- la Regione Puglia con la DGR 108/2018 e 621/2018 ha approvato un nuovo intervento "Giovani in Azienda" in prosecuzione della sperimentazione già svolta, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- fra gli obiettivi dell'Agenzia come delineati dal modello di organizzazione regionale "MAIA", figura quello volto allo "sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni";
- l'Arti vanta competenze specifiche ed esperienza maturata sul tema così come individuati nei documenti istitutivi e nel Piano triennale 2018 - 2020;



- l'Arti, ente strumentale della Regione Puglia con personalità giuridica di diritto pubblico, risulta essere l'Agenzia regionale di riferimento per la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale;
- la LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata "*Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)*" il cui art. 2, tra i compiti assegnati all'Agenzia, prevede che la stessa collabori allo "*sviluppo di progettualità nazionale, europea e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni*" (co. 3, let. e), e che "*nei propri ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti e attività finanziati dall'Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni*" (co. 5);

tutto ciò premesso

ART. 1: PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2: OGGETTO

1. Con il presente atto la Regione Puglia e ARTI convengono di cooperare per la realizzazione delle attività del progetto *Giovani in Azienda*, secondo la "scheda di progetto" allegata all'accordo di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia e approvata con DGR 108 del 31/1/2018.

ART. 3: IMPEGNO DELLE PARTI

1. Per l'implementazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare:
 - a) la Regione Puglia/la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale:
 - definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - coordina il processo di attuazione dell'intervento;
 - sovrintende la concertazione con le parti sociali;
 - contribuisce alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione delle attività previste;
 - b) l'ARTI:
 - svolge un'analisi del follow up dei casi sperimentali di "*Giovani Innovatori in azienda*" avviati nella programmazione europea precedente con un'analisi delle criticità riscontrate e una progettazione di ipotesi di miglioramento del design della misura sperimentata;
 - elabora un modello di intervento che favorisca l'organizzazione ad ampia scala di uno scambio alla pari tra: aziende che, anche per il tramite delle proprie organizzazioni datoriali, esplicitino aree di fabbisogno e manifestazioni di



interesse verso i progetti di giovani che si candidino a mettere a disposizione le proprie competenze, progettando proposte di miglioramento aziendale;

- redige un Piano operativo con cui si concordano tempi e modalità di collaborazione del giovane innovatore in azienda;
- redige uno studio e un modello di analisi dei fabbisogni di innovazione e internazionalizzazione delle pmi pugliesi, concertato con le parti sociali;
- rendiconta le attività.

ART. 4: DURATA

1. La presente convenzione ha durata di mesi ... a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Le Parti convengono che la presente convenzione è prorogabile nel rispetto dei termini di chiusura.

ART. 5: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ACCORDO

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo, ARTI si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili ovvero di dimostrate carenze di personale, di professionalità esterne sulla base di riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008.

ART. 6: RISORSE FINANZIARIE

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3, la Regione corrisponderà ad ARTI risorse finanziarie pari ad euro 110.489,00 (centodiecimilaquattrocentottantanove/00).
2. Tale importo include ogni eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura.

ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. La Regione provvede a trasferire all'ARTI i fondi previsti per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, sotto forma di anticipazione, dell'importo di euro (....), alla sottoscrizione dell'accordo e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività;



- b. una seconda quota, a saldo, dell'importo di euro (....), al termine delle attività previste dal presente accordo e a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8: RECESSO

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

ART. 9: DISPOSIZIONI GENERALI E FISCALI

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Letto confermato e sottoscritto

Bari, lì

Regione Puglia
Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale

Antonella Bisceglia

Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l'Innovazione

Vito Albino

.....
* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

IL PRESENTE AVESSATO COMPOSTO DA 4 FACCIE
E' PARTE INTEGRANTE DEL PROVVEDIMENTO
CODICE CIFRA PQI/DEL/2018/11
LA DIRETTE DELLA SEZIONE

